REGOLAMENTO (CEE) N. 1399/74 DELLA COMMISSIONE

del 5 giugno 1974

recante modifica del regolamento (CEE) n. 2865/73 che stabilisce gli elenchi degli organismi e dei laboratori abilitati ad emettere il documento che accompagna i vini importati in provenienza dai paesi terzi e destinati al consumo umano diretto

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 816/70 del Consiglio, del 28 aprile 1970, relativo a disposizioni complementari in materia d'organizzazione comune del mercato vitivinicolo [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2592/73 [2], in particolare l'articolo 28, paragrafo 5,

considerando che, in applicazione dell'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1770/72 della Commissione, del 3 agosto 1972, recante modalità di applicazione relative alle condizioni supplementari cui devono rispondere i vini importati dai paesi terzi e destinati al consumo umano diretto [3], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2865/73 [4], l'elenco degli organismi e dei laboratori deve essere regolarmente aggiornato ; che, sulla base delle comunicazioni trasmesse dalle competenti autorità spagnole e cecoslovacche, occorre modificare e completare l'elenco in oggetto che figura nell'allegato del regolamento (CEE) n. 2865/73, modificato dal regolamento (CEE) n. 756/74 [5] ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1. L'Allegato del regolamento (CEE) n. 2865/73 è completato dalle seguenti indicazioni :

Paese	Organismo	Laboratorio
Repubblica socialista di Cecoslovacchia	S.A. Koospol, Gottwaldovo Nam. 48, Bratislava	Istituto di ricerca viti-vinicola Matuskova 21, Bratislava

2. Per quanto riguarda la Spagna, nella colonna relativa ai laboratori che figura nello stesso allegato, l'indicazione :

« Ministerio de Agricultura, Laboratorio oficial agricola — Barcelona »

è sostituita dalla seguente :

« Ministerio de Agricultura, Laboratorio agrario regional del Nord-Este — Barcelona »

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua publicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

(1) GU n. L 99 del 5. 5. 1970, pag. 1.
(2) GU n. L 269 del 26. 9. 1973, pag. 1.
(3) GU n. L 191 del 21. 8. 1972, pag. 31.
(4) GU n. L 295 del 23. 10. 1973, pag. 8.
(5) GU n. L 91 del 2. 4. 1974, pag. 3.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 giugno 1974.

Per la Commissione

Il Presidente

François-Xavier ORTOLI